

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 361

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGEVANI, VALLETTA,  
BUCCIARELLI, MORANDO, BETTONI BRANDANI, LONDEI,  
GUERZONI, BARRA, DE LUCA, CARPI, GUBBINI, DONISE,  
DE GUIDI, PAROLA, LARIZZA, GRUOSSO, CARPINELLI,  
BALDELLI, CADDEO, TAPPARO, RONCHI, BONAVITA  
BERTONI e PELELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1994

Norme per il riordino del settore termale

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 3
Disegno di legge .....	» 4

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente il settore delle aziende termali conosce una grave crisi che si ripercuote sulle realtà territoriali economiche e sociali ad esse collegate: vi è un calo, infatti, non solo dell'attività di cura intesa in senso stretto, ma anche del cosiddetto «indotto» derivante dall'attività termale.

La motivazione di questo disegno di legge è rappresentata dalla necessità di rispondere alla crisi con un riordino che garantisca una maggiore certezza delle norme che regolano l'intero settore.

Il presente disegno di legge si propone di portare a termine il lavoro che ha visto impegnata la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, nel corso della XI legislatura, alla stesura di un provvedimento legislativo relativo al settore termale.

Un testo unificato era stato approvato da parte della Commissione con l'appoggio convergente delle forze politiche in essa presenti, consultando esperti ed amministratori interessati.

Va ricordato che, per ben due volte, la proposta di legge fu assegnata senza successo in sede legislativa alla Camera dei deputati: la prima volta fu ritirata per l'intervento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che intendeva procedere all'alienazione delle terme ex EAGAT (Ente autonomo di gestione per le aziende termali) nell'ambito della liquidazione EFIM (Ente partecipazioni finanziamento industria manifatturiera); la seconda volta fallì a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Questo disegno di legge, nel definire il ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario

nazionale, conferisce alle regioni un ruolo preminente, sia nel campo dell'educazione sanitaria e della ricerca scientifica, sia attribuendo ad esse la competenza legislativa relativa alla qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e alla loro integrazione con le altre strutture sanitarie pubbliche.

Inoltre, viene disciplinata l'erogazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) di prestazioni termali ai lavoratori per la prevenzione secondaria e terziaria e il trattamento terapeutico delle situazioni cliniche causate da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

Successivamente, si definiscono le patologie che possono trovare beneficio nelle cure termali e che quindi sono erogabili agli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Solo in via eccezionale, per il trattamento di queste patologie e di alcune altre, identificate con decreto dal Ministro della sanità, i lavoratori pubblici e privati, ad esclusione di coloro già avviati alle cure dall'INPS, possono usufruire delle prestazioni termali al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari; questi periodi, comunque denominati, non possono superare i quindici giorni l'anno.

Viene poi regolata la materia relativa alla destinazione delle società termali già inquadrate nell'EAGAT; si stabilisce un procedimento, che vede coinvolti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione di quelle società termali il cui controllo azionario viene trasferito alle regioni ed ai comuni interessati a titolo gratuito.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ruolo delle cure termali)*

1. Le cure termali, per la loro riconosciuta efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego che le rende idonee ad esplicare incisiva azione per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, sono ascritte, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini.

:

## Art. 2.

*(Erogazione delle cure termali)*

1. Le cure termali sono erogate solo dagli stabilimenti termali, definiti dall'articolo 14, primo comma, lettera *a*), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate e con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in possesso di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Sono altresì considerati stabilimenti termali i reparti termali degli alberghi in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata ai sensi della normativa vigente.

## Art. 3.

*(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla realizzazione, senza oneri a carico dello Stato, attraverso rapporti di collaborazione con le aziende termali, di mirati programmi di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica, anche con obiettivi di interesse sanitario generale.

## Art. 4.

*(Leggi regionali)*

1. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, e l'integrazione con le altre strutture della sanità pubblica sono promosse con legge regionale, tenendo conto delle esigenze di carattere epidemiologico ed organizzativo.

## Art. 5.

*(Conferma dei regimi speciali INPS e INAIL)*

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione secondaria e terziaria degli stati di invalidità pensionabile nell'ambito delle affezioni artroreumatiche e broncoasmatiche e del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in favore dei lavoratori avviati alle cure dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo secondo le norme vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito da cicli di cura termale specificamente strutturati ed integrati che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario

nazionale e dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente erogate dai predetti enti con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Le prestazioni sono erogate secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL a mezzo delle convenzioni e, relativamente agli assicurati all'INPS, prioritariamente presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati all'INPS e all'INAIL che li effettuano tramite i propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di residenza dei curandi e all'unità sanitaria locale convenzionata.

4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3 deve essere integrata, nei casi di concessione da parte dell'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione di cui all'articolo 8.

#### Art. 6.

*(Non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle di regime comune)*

1. Chiunque abbia fruito di un ciclo di cure secondo il regime INPS non può nello stesso anno fruire anche di un altro ciclo di cure secondo il regime comune, e viceversa.

#### Art. 7.

*(Erogabilità dei cicli di cura della riabilitazione motoria e neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria)*

1. Sono erogabili agli utenti del Servizio sanitario nazionale i cicli di cura termale della riabilitazione motoria e neuromotoria

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria. In particolare:

a) il ciclo della riabilitazione motoria e neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso è erogabile nei soli casi di *deficit* motori secondari dovuti a:

1) lesioni midollari, cerebropatie su base vascolare, lesioni nervose periferiche;

2) reumatopatie: artrosi, spondiloartrite anchilosante (fase iniziale e conclamata), artrite reumatoide (stadio 2° e 3°), reumatismi extra articolari (fase cronica), fibromialgia primaria;

3) malattie ortopediche: esiti della chirurgia protesica articolare, *deficit* motori secondari a traumi dell'apparato locomotore, esiti della chirurgia rachidea;

4) arteriopatie periferiche;

5) ustioni;

b) il ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria è erogabile nei soli casi delle seguenti broncopneumopatie croniche aspecifiche, senza segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione:

1) bronchiti croniche ipersecretive e bronchiectasiche;

2) enfisema polmonare tipo A e B, con dispnea di 1°, 2°, e 3° grado;

3) bronchiti croniche broncospastiche e asma bronchiale (con esclusione dello stato di male asmatico);

4) sindromi miste (forme restrittive con componente ostruttiva).

#### Art. 8.

*(Cure termali concesse a lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali)*

1. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni idrotermali possono essere eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari, esclusivamente nei cicli di cura della riabilitazione termale di cui all'articolo 7 e nei casi in

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui l'esecuzione del trattamento termale, anche in associazione con altri mezzi di cura, sia risolutiva per la terapia delle patologie identificate tassativamente con decreto del Ministro della sanità.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, le prestazioni idrotermali possono essere autorizzate dall'unità sanitaria locale di residenza del curando solo su motivata prescrizione di un medico specialista ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dell'INAIL, su motivata prescrizione dei medici specialisti dell'Istituto; la motivata prescrizione deve espressamente riguardare la sussistenza di tutte le condizioni di cui al comma 1 e deve essere sempre suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio.

3. Il periodo di fruizione delle prestazioni idrotermali autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 è assimilato ai periodi di malattia anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile, a condizione che il lavoratore interessato, salve le specifiche procedure INAIL, presenti all'unità sanitaria locale di residenza la prescrizione del medico di medicina generale entro cinque giorni dalla data di redazione della stessa ed inizi la cura termale entro il termine massimo di venti giorni dal rilascio della autorizzazione-impegnativa da parte dell'unità sanitaria locale.

4. I lavoratori autorizzati a fruire delle prestazioni idrotermali ai sensi del presente articolo sono altresì tenuti, entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione-impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale, nonché della motivata prescrizione di cui al comma 2, a trasmetterne copia al proprio datore di lavoro. I medesimi documenti debbono essere trasmessi all'INPS dai lavoratori aventi diritto all'indennità economica. Il datore di lavoro e l'INPS possono chiedere, entro cinque giorni, al responsabile del servizio medico legale dell'unità sanitaria locale, che decide entro i successivi cinque giorni con provvedimento motivato, il controllo della motivata prescrizione del medico specialista e la verifica delle condizioni di cui al comma 2.



5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta, salvo giustificato motivo, per il lavoratore interessato la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

6. Per il controllo della fattispecie erogativa di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

7. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni termali ai sensi del presente articolo non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo che per i cicli di cura della riabilitazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

8. Tra il periodo di fruizione delle prestazioni termali ed i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

#### Art. 9.

*(Valutazione dell'attività termale ai fini dei concorsi pubblici)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, il periodo di servizio effettivamente prestato dai medici presso aziende termali convenzionate, con rapporto di lavoro dipendente, è equiparato a quello prestato presso il Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 10.

*(Destinazione delle società termali a partecipazione statale già inquadrata nell'EAGAT)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua, tra le società termali a partecipazione statale già inquadrate nel soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), quelle che posseggono una caratterizzazione economica, sociale, occupazionale e territoriale inscindibile dalla città tale da configurarsi come un'unica città-impresa termale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società termali già inquadrate nel soppresso EAGAT elaborano una situazione patrimoniale, riferita alla fine del mese di entrata in vigore della presente legge, e la sottopongono, con la relazione di certificazione, all'assemblea degli azionisti. In tale sede l'azionista di cui all'articolo 1-*quies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede anche alla copertura delle eventuali perdite utilizzando a tal fine, fino a concorrenza, propri crediti iscritti nelle rispettive situazioni patrimoniali. Qualora, dopo le operazioni di copertura delle perdite, risultino crediti residui, gli stessi sono portati ad aumento del capitale sociale.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il trasferimento, a titolo gratuito, alla regione o alla provincia autonoma ed al comune nel cui territorio ciascuna società è ubicata, rispettivamente, del 51 per cento e del 49 per cento delle azioni possedute dall'azionista di cui al comma 2, anche in via indiretta, in ciascuna delle società identificate al comma 1.

4. Per le società termali che non presentano le caratteristiche di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, predispo-

ne un programma di cessione, articolato anche per aziende, rami di attività e parti di esse. Nel caso che regioni, province autonome e comuni nel cui territorio siano ubicate le società termali deliberino, entro sessanta giorni dall'adozione del programma di cessione, l'acquisizione dell'intera partecipazione azionaria nelle stesse società, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il trasferimento, a titolo gratuito, dell'intera partecipazione posseduta, anche in via indiretta, dall'azionista di cui al comma 2.

5. Le regioni e i comuni possono cedere anche a terzi privati, a prezzo di mercato, quote delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società di cui ai commi 1 e 4; tale facoltà deve essere esercitata d'intesa tra le regioni e i comuni. La partecipazione complessiva del comune e della regione non può essere in nessun caso inferiore al 51 per cento dell'intero pacchetto azionario.

#### Art. 11.

*(Reimpiego dei ricavi da cessioni azionarie delle regioni e dei comuni)*

1. Le regioni ed i comuni destinano le somme ricavate dalla cessione di quote delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società proprietarie delle aziende termali ad aumento del capitale sociale delle società stesse.

#### Art. 12.

*(Destinazione del personale)*

1. Il personale dipendente dal Comitato di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è trasferito al Consorzio di cui all'articolo 16 ovvero, a domanda, alle società di cui all'articolo 10, previo consenso dei rispettivi organi di amministrazione.

2. Alla chiusura della liquidazione del Comitato di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, al personale ancora in forza presso il Comitato stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

#### Art. 13.

*(Destinazione del Centro ittico tarantino-campano Spa)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro ittico tarantino-campano Spa procede alla propria scissione mediante trasferimento dei beni sociali, con i relativi rapporti giuridici ed economici, ubicati nella regione Puglia, ad una società per azioni di nuova costituzione, le cui azioni vengono assegnate senza corrispettivo alla regione Puglia.

2. Il personale addetto alla gestione dei beni di cui al comma 1 viene trasferito alla società indicata nel medesimo comma.

3. Gli amministratori del Centro ittico tarantino-campano Spa redigono la situazione patrimoniale della società riferita alla fine al mese in cui è avvenuta la scissione di cui al comma 1 e la sottopongono, con la relazione di certificazione, all'assemblea degli azionisti. In tale occasione l'azionista, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede alla copertura delle perdite utilizzando fino a concorrenza i propri crediti iscritti in bilancio. Gli eventuali crediti residui risultanti al termine dell'operazione di copertura sono portati ad aumento del capitale sociale della società trasferente.

4. Il Comitato di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce, senza corrispettivo, la società alla regione Campania previa acquisizione, al valore nominale, delle azioni di questa possedute dalle Terme di Agnano Spa.

## Art. 14.

*(Formazione professionale)*

1. Le regioni istituiscono corsi abilitanti per la professione di tecnico addetto ai servizi di cure termali. Ai corsi, della durata di un anno, sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore.

## Art. 15.

*(Talassoterapia)*

1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione incaricata di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini di un loro eventuale inserimento nella gamma delle prestazioni convenzionalmente erogabili dal Servizio sanitario nazionale; in attesa della conseguente disciplina della specifica materia, è prorogata la validità delle convenzioni in vigore.

## Art. 16.

*(Consorzio tra le aziende termali)*

1. Per la promozione del termalismo italiano all'estero e per il sostegno tecnico-organizzativo di iniziative necessarie alla competitività delle aziende termali italiane nell'ambito del mercato unico europeo, l'autorità preposta al settore del turismo favorisce la costituzione di un consorzio nazionale tra le aziende termali che vogliono aderirvi.

2. Lo statuto del consorzio di cui al comma 1 è approvato con decreto dell'autorità preposta al settore del turismo e prevede la possibilità e le modalità di partecipazione degli organismi e delle associazioni pubbliche e private direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

## Art. 17.

*(Copertura del rischio di cambio  
sui finanziamenti per investimenti)*

1. Al fine di sostenere tassi di investimento adeguati alle necessità di manutenzione del patrimonio ricettivo termale, a valere sulle disponibilità del Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, sui finanziamenti, accordati in valuta alle aziende termali e alle imprese alberghiere operanti in località idrotermali, viene prevista la copertura del rischio di cambio.

2. La garanzia si applica a copertura delle variazioni e nel limite massimo del 7 per cento nel caso di erogazione di prestiti in ECU e del 5 per cento nel caso di erogazione di prestiti in altra valuta.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità preposta al settore del turismo, determina, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sfera soggettiva ed oggettiva, nonché le modalità e i termini per l'attuazione e l'operatività della garanzia di cui al presente articolo.

## Art. 18.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.